GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — GIOVEDI' 11 SETTEMBRE — NUM. 213

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7047** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 marzo 1890, n. 6751 (serie 3ª), che autorizza la creazione di speciali obbligazioni da lire 500 ciascuna di capitale nominale, fruttanti l'interesse annuo del 5 per cento da servire al pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie, di cui all'articolo 4° della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª) ed all'articolo 4° dell'altra legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, di concerto col Nostro Ministro dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dai Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, relativo alla emissione ed al servizio delle obbligazioni 5 per cento in esecuzione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 12 agosto 1890.

UMBERTO

GIOLITTI.
G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (Serie 3ª).

CAPO I.

Obbligazioni di Debito pubblico per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno. — Loro forma. — Ammortamento. — Rimborso anticipato.

Art. 1.

Agli effetti dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (Serie 3ª), per provvedere al pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie Eboli Reggio e Messina-Cerda, indicate all'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Serie 3ª) e dalla Marina di Catanzaro allo Stretto di Veraldi, di cui all'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (Serie 3ª), saranno create speciali obbligazioni da lire 500 ciascuna di capitale nominale, fruttanti l'interesse annuo del 5 per cento pagabile a semestri maturati il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno.

Le obbligazioni saranno emesse dalla Direzione generale del Debito pubblico, e costituiranno un debito speciale da essa amministrato.

Art. 2.

Le obbligazioni saranno rappresentate da titoli al portatore.

Essi potranno essere di due specie:

unitari, rappresentanti ciascuno una sola obbligazione di lire 500 di capitale nominale;

quintupli, rappresentanti ciascuno cinque obbligazioni, del capitale nominale complessivo di lire 2500.

I primi frutteranno lire 25 ed i secondi lire 125 annue soggette alla imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 3.

Le obbligazioni saranno emesse per serie.

Con decreti reali si determineranno l'ammontare del capitale nominale di ciascuna serie, il quale potrà variare da un minimo di 20 milioni ad un massimo di 50 milioni di lire; la decorrenza di godimento degli interessi; il quantitativo dei titoli *unitari* o *quintupli* da emettersi; i diversi colori per ogni serie.

Art. 4.

I titoli saranno impressi su carta filigranata speciale, saranno staccati da registri a matrici e porteranno nel *recto* lo stemma dello Stato, la leggenda - *Debito pubblico del Regno d'Italia* - sovrapposta ad una vignetta rappresentante gli avanzi della antica città di Pesto, non che l'intitolazione - *Spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno* - (*Legge 30 marzo 1890, n. 6751, serie 3ª*).

Nel *recto* i titoli porteranno altresì l'indicazione dell'ammontare, tanto del capitale nominale, quanto dell'interesse annuale; la data e il numero del decreto reale di cui all'articolo precedente; la lettera alfabetica distintiva della serie; il numero o i numeri d'ordine progressivi cominciando dall'unità per ogni serie, secondo che il titolo è semplice o quintuplo; il bollo a secco del Debito pubblico e il bollo demaniale di centesimi 50; e saranno muniti in *fac-simile* delle tre firme prescritte per i titoli che si emettono dalla Direzione generale del Debito pubblico.

Nel *verso* dei titoli saranno stampati gli art. 1 e 5 della legge suddetta e gli art. dal 6 al 13 del presente regolamento.

Art. 5.

Ciascun titolo avrà, nella parte inferiore, trenta cedole semestrali per il godimento di quindici annualità d'interessi; esaurite le quali cedole saranno sostituite mediante attaccatura allo stesso titolo, da una seconda, e poi da una terza serie parimente di trenta cedole ciascuna, per il godimento di altre trenta annualità, e finalmente da una ultima serie di cedole per le rimanenti annualità a tutto il 30 giugno 1945.

Art. 6.

L'ammortamento delle obbligazioni, di cui agli articoli precedenti, sarà effettuato ai termini dell'art. 1° della legge 30 marzo 1890, numero 6751 (serie 3ª), in cinquanta anni a cominciare dall'anno 1895 con la prima scadenza al 31 dicembre stesso anno.

Art. 7.

La quota d'ammortamento per ciascun anno sarà determinata dall'annualità fissa per i cinquanta anni che comprende anche l'interesse.

Art. 8.

L'ammortamento sarà fatto di anno in anno per tante obbligazioni quante corrispondono in valore nominale alla relativa assegnazione prevista.

Verrà provveduto all'ammortamento:

a) per acquisti sul mercato, a cura del Tesoro, finchè il prezzo delle obbligazioni sia al disotto della pari;

b) mediante estrazioni a sorte, parziali o totali, secondo i casi, a cura della Direzione generale del Debito pubblico, per il rimborso alla pari.

Art. 9.

Occorrendo le estrazioni, il quantitativo delle obbligazioni da estrarsi dovrà essere multiplo di cinque.

L'operazione si farà mediante l'imborsamento e la successiva estrazione di schede che comprenderanno ciascuna dieci numeri di obbligazioni. Ove a completare il quantitativo delle obbligazioni da estrarsi occorressero cinque soli numeri dei dieci compresi nell'ultima scheda estratta, s'intenderanno sorteggiate le prime cinque obbligazioni indicate nella scheda stessa, e per le rimanenti cinque si formerà altra scheda speciale che verrà immessa nell'urna.

Art. 10.

Le estrazioni delle obbligazioni saranno annunziate al pubblico con avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* quindici giorni prima che sieno eseguite, coll'indicazione del giorno e del luogo in cui saranno fatte e del quantitativo delle obbligazioni da sorteggiarsi.

Per ogni estrazione si redigerà processo verbale.

I numeri delle obbligazioni sortite saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* suddetta.

Art. 11.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei capitali dei titoli sorteggiati saranno fatti dalle Casse dello Stato nel Regno.

Il rimborso del capitale delle obbligazioni estratte, in ragione di lire 500 per ciascuna obbligazione, sarà disposto dalla Direzione generale del Debito Pubblico mediante mandati da emettersi a seguito di domanda in carta da bollo da centesimi 50, corredata dalle obbligazioni stesse munite, delle cedole non mature al pagamento.

Le domande potranno essere esibite alla sede della Direzione generale predetta, o direttamente, o col mezzo delle Intendenze di finanza.

Art. 12.

Il Tesoro potrà anticipare il rimborso dei titoli dopo dieci anni dalla emissione di ciascuna serie. A corsi inferiori alla pari l'anticipazione del rimborso potrà farsi con acquisto dei titoli sul mercato, o con invito ai detentori di portarli al riscatto; in questo caso la presentazione dei titoli sarà facoltativa.

Quando i corsi fossero alla pari, o superiori, i detentori non potranno essere chiamati alla anticipata presentazione dei titoli, se non contro rimborso dell'intiero valor nominale.

In questo caso la presentazione dei titoli sarà obbligatoria con diffida della cessazione d'ogni interesse dal giorno stabilito per il pagamento del capitale.

Art. 13.

La presentazione dei titoli per anticipato rimborso alla pari potrà essere richiesta per una sola come per più serie insieme, ma sempre per tutti i titoli in circolazione di ciascuna delle serie chiamate al rimborso.

CAPO II.

Cambio dei certificati nominativi di credito provvisori e definitivi, rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici, in obbligazioni del Debito pubblico al portatore.

Art. 14.

I certificati provvisori nominativi ed i certificati definitivi nominativi rappresentanti i crediti, che le Imprese costruttrici delle strade ferrate da Eboli a Reggio di Calabria, da Messina a Cerda e dalla Marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi, hanno verso lo Stato pei lavori ese-

guiti sulle ferrovie medesime, ed appaltati a licitazione privata avanti la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (Serie 3ª), potranno essere cambiati coi titoli speciali al portatore di cui negli articoli precedenti, mediante decreto del ministro del tesoro.

Art. 15.

Il Ministero del tesoro, sentito il parere del Ministero dei lavori pubblici, determina volta per volta, le condizioni alle quali sarà fatto il cambio, subordinandolo più specialmente al componimento amichevole delle differenze e questioni che fossero pendenti con le Imprese costruttrici ed al regolare adempimento degli obblighi dei loro contratti.

Art. 16.

Per le Imprese, i cui contratti furono stipulati prima del 10 maggio 1889, la concessione del cambio dei certificati nei titoli speciali potrà dal Ministero del tesoro ed a richiesta di quello dei lavori pubblici essere inoltre subordinata al riconoscimento ed all'osservanza da parte loro delle norme o disposizioni per la direzione, vigilanza e collaudazione dei lavori, approvate dal ministro dei lavori pubblici con decreto 10 maggio 1889, n. 14864 4055.

Tale riconoscimento dovrà risultare da apposita esplicita dichiarazione da rilasciarsi dalle Imprese medesime.

Art. 17.

Le Imprese costruttrici per ottenere il cambio dei certificati provvisori nominativi, o dei certificati definitivi nominativi nei titoli speciali al portatore dovranno farne domanda al Ministero del tesoro.

Art. 18.

Le domande dovranno essere stese in carta da bollo da una lira, ed in esse dovranno essere indicati esattamente il numero, la data e l'importo dei certificati provvisori o definitivi, la linea od i tronchi di linea, ai quali detti certificati si riferiscono, non che le delegazioni o gli altri atti consentiti dalle leggi che fossero intervenuti.

Qualora i titoli al portatore dovessero essere consegnati a persona diversa dal titolare dei certificati, saranno uniti alla domanda gli atti formali di delegazione o di procura.

Art 19.

Il Ministero del tesoro comunicherà la domanda a quello dei lavori pubblici, perchè riscontri se le notizie risultanti dalle medesime concordano con quelle delle matrici dei certificati, ed accerti che per le cessioni o delegazioni o vincoli di qualsiasi genere a favore dei terzi, si osservarono le prescrizioni degli articoli 60 e 61 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (testo unico), sulla contabilità dello Stato, e degli articoli 513, 514 e 515 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n° 3074.

Dei risultati dei riscontri fatti, il Ministero dei lavori pubblici rilascerà conformi dichiarazioni, che trasmetterà insieme alle domande e documenti relativi, e col proprio parere sull'ammissibilità delle medesime al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Art. 20.

Il Ministero del tesoro in base alle predette dichiarazioni del Ministero dei lavori pubblici, e previa l'accettazione da parte dell'Impresa richiedente delle condizioni stabilite pel cambio, autorizzerà, con apposito decreto da registrarsi alla Corte dei conti, l'Amministrazione del Debito pubblico a cambiare i certificati provvisori o definitivi in titoli speciali al portatore.

Nel decreto saranno indicati i segni caratteristici dei certificati nominativi da cambiarsi, il valore nominale complessivo delle obbligazioni che si devono consegnare, la decorrenza degli interessi semestrali delle obbligazioni stesse, nonchè le persone cui deve farsi la consegna.

Art. 21.

Il decreto del ministro del tesoro, di cui all'articolo precedente, sarà, dopo la registrazione alla Corte dei conti, rimesso alla Direzione generale del Debito pubblico, con le *contromatrici* dei certificati nominativi da cambiare.

Dell'avvenuta trasmissione il Ministero del tesoro informerà quello dei lavori pubblici, e ne darà avviso alle Imprese costruttrici.

Art. 22.

Per effettuare il cambio, gli interessati dovranno esibire all'Amministrazione del Debito pubblico i certificati nominativi provvisori o definitivi accompagnati da apposita distinta nella quale debbonsi indicare i segni caratteristici dei certificati che si presentano.

Il cambio avrà luogo con altrettante obbligazioni al portatore quante corrispondono, secondo il loro valore nominale, all'ammontare di detti certificati.

Ogni frazione di lire 500, che risultasse in eccedenza, sarà pagata, dopo il 1895, dal Ministero del tesoro con mandato a favore dell'Impresa creditrice sui fondi stanziati nel bilancio del tesoro per le annualità trentennarie.

Su dette frazioni non si corrisponderanno interessi.

Art. 23.

La consegna delle obbligazioni sarà fatta dalla Direzione generale del Debito pubblico in base al decreto del ministro del tesoro di cui all'articolo 20, ed alle persone indicate nel decreto medesimo, contro ritiro dei certificati nominativi in esso descritti e corrispondenti alle relative contromatrici.

Le obbligazioni si consegneranno con la decorrenza degli interessi indicata nel decreto, ed i certificati ritirati dovranno avere in bianco nel rispettivo casellario, se provvisori, i compartimenti relativi alle rate semestrali non mature al pagamento, e se definitivi i compartimenti delle annualità pure non mature al pagamento in corrispondenza alla decorrenza delle obbligazioni che si consegnano.

Le cedole dei semestri d'interesse delle obbligazioni non spettant al creditore saranno annullate.

Art. 24.

La persona a cui si consegneranno le obbligazioni al portatore rilascerà regolare ricevuta nelle forme stabilite per l'Amministrazione del Debito pubblico.

L'Amministrazione stessa potrà richiedere che la firma del ricevente le obbligazioni sia autenticata da un agente di cambio o da un notaio accreditato presso di essa.

I certificati nominativi di credito saranno, all'atto del cambio, annullati con bollo ad umido e con perforazione nel corpo del titolo e nei compartimenti delle competenze rimaste insolute.

All'atto della consegna delle obbligazioni saranno riscossi i diritti di bollo per ciascun titolo unitario o quintuplo che si consegna.

Art. 25.

Del seguito cambio, del ritiro e dell'annullamento dei certificati nominativi, la Direzione generale del Debito pubblico avvertirà, il Ministero del tesoro che a sua volta ne darà partecipazione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 26.

Ove il Ministero del tesoro non credesse di dover acconsentire alle domande di cambio in titoli speciali al portatore dei certificati provvisori o definitivi rilasciati alle Imprese costruttrici, darà avviso del rifiuto tanto al Ministero dei lavori pubblici, quanto alle Imprese interessate.

Art. 27.

Al Ministero del tesoro, di concerto col Ministero dei lavori pubblici è lasciata la facoltà di concedere alle Imprese, i cui contratti sono stati stipulati innanzi alla promulgazione della legge del 30 marzo 1890, n. 6751 (Serie 3ª), di sostituire al modo di pagamento dei lavori stabilito nei rispettivi contratti quello coi titoli speciali al portatore creati dalla citata legge, a condizione per altro che fra il Governo e le Imprese sieno composte e regolate tutte le questioni pendenti.

Art. 28.

Le nuove convenzioni da stipularsi nei casi di cui all'*articolo precedente* e sulle quali dovrà essere udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, saranno approvate con decreti dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Pel pagamento dei lavori compiti dopo l'approvazione delle nuove convenzioni si osserveranno le disposizioni del Capo III del presente regolamento.

CAPO III.

Pagamento, mediante obbligazioni di debito pubblico al portatore, dei lavori appaltati dopo la promulgazione della legge 30 marzo 1890.

Art. 29.

Al pagamento dei lavori per la costruzione delle strade ferrate da Eboli a Reggio di Calabria, da Messina a Cerda e dalla Marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi, che siano stati appaltati per licitazione privata, dopo la promulgazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (Serie 3ª), sarà provveduto coi titoli speciali al portatore che sono stati creati con la legge medesima, e ai quali si riferisce il Capo I del presente regolamento.

Art. 30.

I crediti delle imprese, tanto in conto, quanto a saldo dei lavori eseguiti per le ferrovie indicate nell'articolo precedente, saranno accertati e liquidati nei modi e termini stabiliti dai contratti e dai capitolati che ne fanno parte integrante, ed il loro pagamento sarà autorizzato con dichiarazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 31.

I pagamenti in conto saranno autorizzati volta per volta in base a speciali certificati da rilasciarsi e firmarsi dai funzionari tecnici delegati dal ministro dei lavori pubblici, per le constatazioni periodiche dell'avanzamento dei lavori, secondo sarà previsto nei capitolati di appalto.

Art. 32.

Detti certificati conterranno:

a) il nome dell'imprenditore, la data del contratto, quella del decreto ministeriale di approvazione e della registrazione alla Corte dei conti, nonchè dei successivi atti di sottomissione stipulati e corrispondenti decreti di approvazione;

b) la data di consegna dei lavori e quella della constatazione in base alla quale essi certificati vengono rilasciati;

c) l'importo totale dei lavori eseguiti, l'importo dei pagamenti fatti e delle somme da ritenersi a disposizione dell'Amministrazione dei lavori pubblici giusta il disposto dei capitolati d'appalto;

d) l'importo che deve essere pagato e il quantitativo delle obbligazioni al portatore da consegnarsi in corrispondenza a tale importo secondo il loro valore nominale, avvertendo che nello stabilire tale importo la frazione di lire 500, la quale risultasse in eccedenza, rimarrà infruttifera a mani dell'Amministrazione e ne sarà tenuto conto nei successivi certificati ed in quello finale di collaudazione;

e) l'ammontare degl'interessi al 5 per cento lordo dalla imposta di ricchezza mobile che dovrà pagarsi separatamente sul detto importo, dalla data del constatato eseguimento dei lavori al 1° luglio o al 1° gennaio immediatamente successivo, con le quali decorrenze saranno consegnate le obbligazioni.

Art. 33.

I pagamenti a saldo saranno autorizzati in base agli atti finali di collaudazione, dopo l'approvazione del collaudo e dopo esaurite le prescrizioni di cui agli articoli 360 e 361 della vigente legge sulle opere pubbliche.

Dagli atti finali di collaudo dovranno risultare distintamente:

a) le somme non contemplate dai precedenti certificati, le quali fossero ancora dovute alle imprese;

b) le somme ritenute alle imprese a termini della lettera c dello articolo precedente;

c) la frazione di lire 500 risultante a credito dell'impresa dall'ultimo certificato per pagamenti in acconto e rimasta a mani dell'Amministrazione.

Art. 34.

Stabilito col coacervo di tali somme il residuo credito dell'impresa a saldo dei lavori, nell'atto di collaudo sarà determinato l'importo da pagarsi e il quantitativo delle obbligazioni al portatore da consegnarsi in pagamento secondo il loro valore nominale.

Art. 35.

Sarà pure determinato, per essere pagato separatamente, l'ammontare degli interessi dovuti all'appaltatore dalla data dell'atto di collaudo a quella della decorrenza di godimento delle obbligazioni 1° luglio o 1° gennaio immediatamente successivi.

Art. 36.

La frazione di lire 500 che risultando in eccedenza non potrà essere soddisfatta con un'obbligazione, sarà pagata, dopo il 1895, allo stesso modo stabilito per le consimili frazioni di cui all'articolo 22.

Art. 37.

Il Ministero dei lavori pubblici, riscontrata la regolarità dei certificati o degli atti di collaudo, di cui agli articoli precedenti, emetterà dichiarazione di pagamento nelle somme e nei modi risultanti dai certificati od atti medesimi.

La dichiarazione verrà rimessa dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero del tesoro, corredata dall'originale certificato od atto di collaudo e da una copia autentica di esso, con richiesta di disporre la consegna delle obbligazioni alle imprese creditrici.

Art. 38.

Ove la consegna debba farsi a procuratori o cessionari riconosciuti a termini dell'articolo 339 della vigente legge sulle opere pubbliche, dovranno alla dichiarazione di pagamento essere uniti i documenti giustificativi.

Art. 39.

Il Ministro del tesoro, in base ai documenti ricevuti, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, ordinerà alla Direzione generale del debito pubblico la consegna a chi di diritto delle obbligazioni al portatore dovute in acconto od a saldo dei lavori.

Nel decreto saranno indicati la persona o le persone cui le obbligazioni sono da consegnarsi, il quantitativo di esse, nonchè la decorrenza degli interessi come agli articoli precedenti.

Il Ministero del tesoro, dopo la registrazione alla Corte dei conti, rimetterà il decreto alla Direzione generale del Debito pubblico per la esecuzione, e ne avvertirà il Ministero dei lavori pubblici per le opportune comunicazioni agli interessati.

Art. 40.

La consegna si effettuerà dalla Direzione generale del debito pubblico alla persona indicata nel decreto, la quale, delle obbligazioni consegnate rilascierà ricevuta nelle forme stabilite per il servizio del Debito pubblico.

La firma del ricevente sarà autenticata da un notaio o da un agente di cambio accreditato presso l'Amministrazione del Debito pubblico.

All'atto della consegna si riscuoteranno i diritti di bollo competenti per ogni titolo unitario o quintuplo consegnato, e si annulleranno sui titoli le cedole dei semestri di interessi non spettanti al creditore.

Art. 41.

Della avvenuta consegna la Direzione generale del Debito pubblico avvertirà il Ministero del tesoro, il quale ne darà partecipazione a quello dei lavori pubblici.

In base agli stessi documenti e con decreti separati, il Ministro del tesoro ordinerà la emissione dei mandati di pagamento per gli interessi sulle somme dovute all'imprese dal giorno dell'accertamento del loro credito al giorno da cui decorreranno gli interessi delle obbligazioni date in pagamento.

CAPO IV.

Stanziamenti in bilancio delle somme per il servizio dei certificati nominativi di credito e delle obbligazioni al portatore di Debito pubblico.

Art. 42

Per il servizio degli interessi e degli ammortamenti relativi alle somme dovute agli appaltatori delle linee ferroviarie, di cui all'art. 1 del presente regolamento, saranno istituiti nel bilancio del Ministero del tesoro i seguenti capitoli:

Nelle spese effettive:

a) Interessi sui certificati nominativi provvisori e definitivi;

b) Interessi delle obbligazioni al portatore consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, numero 6751 (serie 3ª);

Nel movimento dei capitali e dall'esercizio 1895-96 in poi:

c) Annualità di ammortamento dei certificati trentennali;

d) Annualità di ammortamento delle obbligazioni date agli appaltatori in cambio dei certificati o in pagamento dei lavori;

Nelle partite di giro:

e) Interessi delle obbligazioni al portatore state emesse, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati, o non ancora date in pagamento dei lavori;

f) Annualità di ammortamento relative a tali obbligazioni, dallo esercizio 1895-96 in poi.

Agli stanziamenti di questi due capitoli corrisponderanno nel bilancio dell'entrata, parimente fra le partite di giro, eguali stanziamenti in altri due capitoli istituiti per accogliervi le somme da devolversi al Tesoro per gl'interessi e gli ammortamenti delle obbligazioni disponibili per essere date in cambio o in pagamento, e quindi non ancora poste in circolazione.

Inoltre, nel bilancio dell'entrata, all'apposito capitolo delle *Entrate effettive per tassa di ricchezza mobile*, sarà inscritto in aumento il montare della ritenuta sugli interessi dei certificati nominativi provvisori e definitivi e delle obbligazioni al portatore che si troveranno in circolazione, ed all'altro capitolo delle *Entrate per tasse di ricchezza mobile (partite di giro)* l'importo della ritenuta sugli interessi delle obbligazioni al portatore omesse e non ancora consegnate.

Art. 43.

Gli stanziamenti nel bilancio passivo del tesoro ai capitoli di cui alle lettere *a, b, c, d* dell'articolo precedente, saranno fatti in guisa da rappresentare l'onere vero ed effettivo del bilancio dello Stato per i lavori ferroviari, ai quali si riferisce la legge del 30 marzo 1890, n. 6751 (serie 3ª).

Nel corso dell'esercizio il Ministero del tesoro curerà che con decreti reali siano introdotti nei capitoli del bilancio della spesa e in quelli del bilancio dell'entrata, indicati nell'articolo precedente, le necessarie variazioni, in conseguenza tanto delle operazioni di cambio dei certificati nominativi coi titoli speciali al portatore, quanto dei pagamenti effettuati direttamente ai costruttori con tali titoli, pei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge succitata.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 44.

I certificati nominativi provvisori già rilasciati ai costruttori e da questi ceduti avanti la pubblicazione del presente regolamento, purchè per la cessione siano state pienamente osservate le prescrizioni degli articoli 60 e 61 della legge del 17 febbraio 1884, n. 2016 (testo unico), sulla contabilità generale dello Stato, e degli articoli 513, 514 e 515 del relativo regolamento, potranno essere cambiati in titoli speciali al portatore sulla domanda dei cessionari.

Per la presentazione della domanda e pel cambio dei certificati provvisori si osserveranno le norme stabilite dal capo II del presente regolamento; però il cambio potrà essere concesso dal Ministero del tesoro indipendentemente dai rapporti fra l'amministrazione e gli appaltatori dei tronchi di linee coi i certificati anzidetti si riferiscono.

In nessun caso sarà ammesso il cambio dei certificati provvisori rilasciati dopo la pubblicazione del presente regolamento, se non su domanda formale degli appaltatori e colla piena ed intera osservanza delle prescrizioni contenute nel capo II del presente regolamento, come se le cessioni, a questo riguardo, non fossero avvenute.

Art. 45.

Il cambio materiale dei certificati provvisori comincierà ad avere luogo appena i nuovi titoli speciali al portatore saranno allestiti e pronti per la consegna.

Però anche nel frattempo potranno essere emessi i decreti ministeriali che ordinano il cambio, da registrarsi sempre alla Corte dei conti, dandosene formale partecipazione agli appaltatori, o nel caso previsto all'articolo precedente, ai cessionari, ai quali si rilascerà an che copia autentica, se richiesta, dei decreti medesimi.

Inoltre, prima che il cambio sia effettivamente avvenuto, le ditte o le persone che nei decreti saranno indicate come quelle cui dovranno consegnarsi i titoli speciali, potranno chiedere al Ministero del tesoro che la consegna sia a suo tempo fatta ad altra ditta o ad altra persona espressamente designata, e ciò mediante domanda corredata dell'atto formale di delegazione o di procura.

La relativa autorizzazione sarà data con decreto del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti e da comunicarsi, come il precedente, alla Direzione generale del Debito pubblico.

Copia autentica del decreto sarà consegnata alle parti richiedenti.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro del Tesoro
GIOLITTI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. FINALI.

Il Numero **7057** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Casaletto Ceredano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Rubbiano e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Casaletto Ceredano ha 111 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Casaletto Ceredano è separato dalla Sezione elettorale di Rubbiano ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Cremona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli* · ZANARDELLI

Il Numero **7058** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Casnate per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Fino Mornasco e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio Decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Casnate ha 106 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Casnate è separato dalla Sezione elettorale di Fino Mornasco ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7082** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 29 agosto 1890, col quale l'Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 2° Collegio di Cosenza;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 2° Collegio elettorale di Cosenza è convocato pel giorno 28 settembre corrente affinchè proceda alla elezione di uno dei cinque Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 5 ottobre prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 settembre 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 3 agosto 1890.

De Simone dott. Federico, sanitario nell'Amministrazione carceraria, dispensato dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1890.

Con R. decreto del 6 agosto 1890.

Varese ing. Giuseppe, reggente ingegnere di 3ª classe nel personale tecnico per il servizio dei fabbricati carcerari, elevatogli lo stipendio dalle lire 2000 alle lire 2500 a decorrere dal 16 agosto 1890.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I. — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato firmato a Vienna il 31 luglio 1890 e registrato a Roma il 25 agosto 1890 al reg. 55 serie 1, n. 2195, atti privati, la *Ditta Adolf Bergl et C* di Vienna ha ceduto e trasferito al signor *Florio Giuseppe* di Biella tutti i diritti ad essa spettanti sulla privativa industriale rilasciatale, in Italia con attestato 21 settembre 1889, vol. 51, n. 197 della durata di sei anni a partire dal 30 settembre 1889, per un trovato designato col titolo « Boîte pour expeditions postales ».

Il relativo atto di trasferimento venne presentato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero ed ivi registrato al numero 1016 per gli effetti di cui all'articolo 46 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Roma, il 6 settembre 1890.

Per il Direttore
TRINCHERI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

L'8 corrente, in Casale Val di Cecina, ed il 9 in Guardistallo e in Bibbona, provincia di Pisa, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 9 settembre 1890.

E' ristabilito il cavo fra Buenaventura (Columbia) e Santa Elena (Equatore).

I telegrammi per qualunque Stato dell'America del Sud possono nuovamente essere istradati anche per la via Galveston.

Roma, 9 settembre 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione.*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 102718 e N. 102719 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 180 ciascuna al nome rispettivamente di Bonetti Evangelina, fu Emilio, minore sotto l'amministrazione della madre Monico Giovannina, e di Bonetti Isolina fu Emilio, minore . . . . . . ecc. (come sopra) sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece rispettivamente intestarsi a Bonetti *Giuditta Evangelina* fu Emilio, minore . . . . . ecc. (come sopra) ed a Bonetti *Clelia-Isolina*-Paolina Francesca fu Emilio, minori . . . . . ecc. (come sopra) vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 10 settembre 1890.

Per il Direttore Generale
FORTUNATI.

CONCORSI

Il Rettore della R. Università di Pavia

AVVISO.

Vista la deliberazione presa da questa Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali nel 25 giugno di quest'anno, per effetto della quale gli esami per l'abilitazione all'insegnamento secondario avranno luogo in questo Ateneo dal 1° al 15 del mese di dicembre prossimo:

Visto al riguardo il regolamento approvato col R. decreto del 7 aprile 1889, n. 6095, si notifica:

1. A principiare dal 1° al 15 dicembre detto sarà aperta in questa Università una sessione di esami per l'abilitazione all'insegnamento secondario, e coloro che vi aspirano dovranno presentare al Rettore della medesima, non più tardi del 10 settembre p. v., domanda stesa su carta bollata da centesimi 60 e corredata dei documenti seguenti:

a) fede di nascita, comprovante un'età non minore di 25 anni compiuti, per gli esami di abilitazione all'insegnamento nel Ginnasio inferiore e nelle Scuole Normali, e non minore di 27 anni compiuti, per gli esami di abilitazione agl'insegnamenti nel Liceo, nell'istituto tecnico e nel Ginnasio superiore:

b) fede criminale, e certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di effettiva dimora nell'ultimo anno, con indicazione del fine pel quale questo certificato è richiesto;

c) attestato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è scevro da imperfezioni che gl'impediscano in qualsiasi modo il regolare esercizio dell'insegnamento;

d) attestato comprovante la cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa specificati nell'art. 255 della Legge 13 novembre 1859;

e) attestati dai quali risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni specificate negli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato regolamento, con avvertenza che quelli che riguardano gl'insegnamenti dati dal richiedente, dovranno essere rilasciati dal Provveditore agli studi;

f) una narrazione, nella quale il richiedente esporrà in modo particolareggiato l'istruzione ricevuta, gli studi preferiti e gli uffizi sostenuti.

2. Per le forme degli esami, per il numero e le estensioni delle materie, il numero e la durata delle prove e per tutte le altre norme da seguirsi, vedansi nella segreteria universitaria le istruzioni relative approvate con decreto ministeriale del 7 aprile detto.

Pavia, 2 agosto 1890.

Il Rettore
T. TARAMELLI.

Il Prefetto Presidente del Consiglio Provinciale Scolastico di Siena

Veduta la lettera del Ministero della Pubblica Istruzione del 5 luglio 1881 di n. 9260;

Veduti gli articoli 22, 24 e 25 dello statuto organico del R. Istituto dei sordo-muti in Siena, approvato con regio decreto in data aprile 1878

Fa noto:

E' aperto da oggi a tutto il dì 20 del prossimo futuro mese di settembre il concorso a due posti gratuiti governativi per maschi o femmine nel regio istituto suddetto.

Per l'ammissione al concorso dovranno i postulanti giustificare con esibizione di analoghi certificati:

a) di essere in età fra i nove e i dodici anni;

b) di appartenere a famiglia povera;

c) di aver subita la inoculazione del vaiolo e di non essere affetto da malattie cutanee e contagiose.

La durata della concessione è di anni sette necessari al compimento del corso di educazione ed istruzione nell'istituto medesimo.

Le domande dovranno essere presentate alla Direzione dell'istituto dei sordo-muti in Siena entro il termine utile sopra indicato.

Siena, 8 agosto 1890.

2 *Il Reggente la Prefettura - Presidente.*

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 10 settembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 766, 4
Umidità relativa a mezzodì 32
Vento a mezzodì . . . . . SW debolissimo.
Cielo . . . . 1/2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 23°, 9, Minimo 12°, 2,
Pioggia in 24 ore: goccie.

Li 10 settembre 1890.

Europa pressione elevata Baviera, 770 Monaco, e al Nordovest, 768 Grisuez.

Bassa Nord e Russia centrale, 755 Hsparanda, Mosca.

Italia 24 ore: barometro alzato tra mill.

Venti forti intorno levante con pioggie Adriatico centrale, pioggie e qualche temporale Sud.

Temperatura generalmente diminuita.

Stamane sereno Centro, nuvoloso coperto altrove.

Venti deboli a moderati settentrionali.

Barometro 769 Milano, Chieti; 766 Roma, Lecce; 765 Cagliari, Siracusa.

Mare agitato Portotorres.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali, cielo sereno vario con qualche pioggia o temporale.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COPENAGHEN, 10 — S. M. il Re d'Italia ha gradito la nomina del nuovo ministro plenipotenziario di Danimarca a Roma, conte de Knuth, attualmente a Vienna nell'istessa qualità.

GRAN VARADINO, 10 — L'imperatore Francesco Giuseppe è qui arrivato, ricevuto dalle autorità e da una grande folla che lo acclamò prorompendo in evviva entusiastici.

L'imperatore parlò con Tisza, col vescovo Schlauch, coll'arcivescovo Vancsa e con altre notabilità.

CAMBRAI, 10 — Il generale Billot, comandante le grandi manovre del Nord, ricevette solennemente stamane al municipio gli ufficiali esteri, diede loro il benvenuto ed offrì loro poscia un *déjeuner*.

WASHINGTON, 10 — Il Senato terminerà oggi la discussione del progetto di legge per la tariffa doganale.

OPORTO, 10 — L'Imperatrice d'Austria-Ungheria è giunta qui ieri ed è ripartita per Lisbona.

PARIGI, 10 — Alla ripresa dei lavori parlamentari sarà presentato dal Governo alla Camera un progetto di legge che, in previsione della scadenza dei trattati di commercio vigenti, stabilisca un nuovo regime doganale francese.

Il ministro del commercio avrebbe intenzione di proporre soltanto una semplice tariffa generale doganale, dando ad un tempo l'autorizzazione al Governo d'inasprirla verso quelle potenze, con cui non potesse la Francia accordarsi nella questione economica.

BUDAPEST, 10 — Il giornale ufficioso *Nemzet* è autorizzato a smentire la notizia che il ministro della Corte, barone di Orczy, abbia intenzione di dimettersi per motivi di salute.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 10 settembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0ₗ0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	96,70 72 1ₗ2 77 1ₗ2	75)	— —
RENDITA 5 0ₗ0 2.a »	—	—	—	96,40 96,42 1ₗ2	96 41 1ₗ4			— —
detta 3 0ₗ0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —
detta 3 0ₗ0 2.a »	»	—	—		— —			61 75
Cert. sui Tesoro Emiss. 1860ₗ64	»	—	—		— —			99 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0ₗ0	»	—	—		— —			95 25
Prestito R. Blount 5 0ₗ0	»	—	—		— —			97 80
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			99 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0ₗ0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —
» 4 0ₗ0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			440 —
» 4 0ₗ0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			474 —
» » » Banca Nazionale 4 0ₗ0	»	500	500		— —			482 —
» » » » » 4 1ₗ2 0ₗ0	»	500	500		— —			498 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			719 —
» » Mediterraneo stampigliate	»	500	500		— —			582 —
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1770 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1060 —
» » Generale	»	500	250		— —	484 85 1ₗ2 87 1ₗ2 85	°6)	— —
» » di Roma	»	500	250		— —			645 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			75 —
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —			486 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			480 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			613 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			160 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —			898 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —	955 958 956		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —			270 —
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	482		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250		— —			258 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	145 146 1ₗ2 147		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			35 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			371 »
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			300 —
» » della Piccola Borsa di Roma.	»	250	250		— —			242 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			93 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0ₗ0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 50
» » Tunisi Goletta 4 0ₗ0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —
» » » 4 0ₗ0	«	250	250		— —			201 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0ₗ0	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0ₗ0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0ₗ0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
9 settembre 1890.

Consolidato 5 0ₗ0 . . . . L. 96 731
Consolidato 5 0ₗ0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 94 561
Consolidato 3 0ₗ0 nominale . . . . » 59 250
Consolidato 3 0ₗ0 senza cedola, nominale » 57 957

V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 82 1ₗ2
	Parigi	Cheques	»	»	100 62 1ₗ2
4	Londra	90 giorni	»	»	25 17
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 Settembre
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . . . 29 »
Liquidazione . . . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0ₗ0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ETTORE STICH

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1890

Rendita 5 0ₗ0	96 30
» 3 0ₗ0	61 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0ₗ0	— —
Prest. Rothschild 5 0ₗ0	99 50
Obb. città di Roma 4 0ₗ0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	471 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1ₗ2 0ₗ0	500 —
Az. Fer. Meridionali	712 —
» » Mediterranee	575 —
» » » certif.	565 —
» Banca Nazionale	1760 —
» » Romana	1060 —
» » Generale	482 —
Az. Banco di Roma	650 —
» Banca Tiberina	70 —
» » Ind. e Com.	483 —
» » » Certif.	475 —
» Soc. Cred. Mobil.	610 —
» » » Merid.	180 —
» » Gas stampigl.	880 —
» » Acqua Marcia st.	950 —
» » Condot. d'ac.	270 —
» » Gen. Illumin.	226 —
» » Immobiliare	480 —
» » Molini e Magaz. Gen.	260 —
» » Tramway Om.	148 —
» » Fond. Italiana	32 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	370 —
» » Metallurgic. Italiana	310 —
» » della Piccola Borsa	242 —
» » Fondiar. Incendi	93 —
» » Fond. Vita	235 —
» » Caoutchouc	190 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0ₗ0	470 —
» » » 4 0ₗ0	201 —
» » Ferroviarie	291 —